# Allegato A17\_03

Atto di Modifica della denominazione della Societa' Energia Modugno Spa in Sorgenia Puglia Spa

## <u>as</u> LL/SA 11305

## VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 duemilaotto addì 31 trentuno del mese di marzo.

In Milano, negli uffici in Via Vincenzo Viviani n. 12.

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

MASSIMO ORLANDI nato a Roma il 5 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società "ENERGIA MODUGNO S.p.A."

con sede in Modugno, Via dei Gladioli snc, capitale sociale deliberato di euro 15.620.000, sottoscritto e versato di euro 5.250.300, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 06259480728, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "Sorgenia S.p.A.".

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

## premette

- che con avviso di convocazione inviato in data 21 marzo 2008 a tutti gli aventi diritto per telefax e dagli stessi ricevuto in pari data, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, è stata indetta per oggi l'assemblea della Società di cui sopra per discutere e deliberare tra l'altro ed in sede straordinaria sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

3. Modifica della denominazione della Società.

## Ciò premesso

esaurita la trattazione della parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore 13,40 (tredici e quaranta) il Comparente mi richiede di redigere il verbale di parte straordinaria. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea il Comparente il quale constatato che:

- è rappresentato dalla Dr.ssa Serena Monti il socio "Sorgenia S.p.A." portatore di n. 4.725.270 azioni sulle n. 5.250.300 azioni costituenti il capitale sociale emesso e versato,
- sono presenti, oltre ad esso Comparente, gli Amministratori Dr. Francesco Dini, Dr. Andrea Mezzogori, Ing. Mario Molinari e Ing. Claudio Moscardini ed i Sindaci effettivi Signori Dr. Riccardo Zingales e Dr. Giovanni Ronco,

avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare.

Giustificati gli Amministratori ed il Sindaco assenti.

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno modificare la denominazione sociale e conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

## deliberazione

"L'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

### delibera

1) di modificare la denominazione sociale e conseguentemente l'art. 1 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società per azioni (nel seguito la "Società") con la denominazione sociale

"Sorgenia Puglia S.p.A."

- 2) Di autorizzare tutti gli uffici pubblici e privati, le Conservatorie dei Registri Immobiliari, gli Uffici Catastali, il Pubblico Registro Automobilistico ad annotare con la nuova denominazione sociale tutte le partite ovunque esistenti al nome della
- 3) Di autorizzare comunque tanto il Presidente quanto ciascuno degli Amministratori, con firma libera e con facoltà di subdelega anche a mezzo di atti identificativi dei cespiti, a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari per far constare della modifica della denominazione sociale come sopra deliberata.
- 4) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno domandando la parola, viene messo in votazione il testo di deliberazione surriportato che gli aventi diritto dichiarano di approvare.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,45 tredici e quarantacinque, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente.

Consta di un foglio scritto per tre intere facciate e parte della quarta da persone di mia fiducia.

- f) Massimo Orlandi
- f) Francesco Guasti

## ALLEGATO A AL N. 33261 DI REP.

N. 9860 PROGR.

## **STATUTO**

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società per azioni (nel seguito la "Società") con la denominazione sociale

"Sorgenia Puglia S.p.A."

Articolo 2 - OGGETTO

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, la produzione, la commercializzazione, la trasformazione, il trasporto e lo stoccaggio di energia elettrica, di vapore, di gas naturale, nonché di fonti, materie e prodotti energetici di altra natura, rinnovabili e non rinnovabili, ivi inclusa la cogenerazione di energia;
- b) le attività nel campo di servizi a rete, comprese le attività di installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti ai detti servizi, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate;
- c) la prestazione di servizi di studio e consulenza nell'ambito delle attività indicate di cui alle lettere a) e b) nel rispetto delle norme di legge;

- d) la progettazione per conto proprio, la realizzazione, la fornitura, la gestione, la manutenzione di centrali e di impianti relativi alle attività di cui alla lettera a), sia per conto proprio che per conto di terzi;
- e) la prestazione di servizi inerenti allo sfruttamento di fonti, materie, prodotti, centrali e impianti di cui alle lettere a), b) e c).

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

Articolo 3 - SEDE

La Società ha sede in Modugno.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, sopprimere, in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

La Società può essere sciolta anticipatamente e prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Per ciò che concerne i rapporti fra la Società ed i soci, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dal libro dei soci della Società.

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

A. Il capitale è determinato in euro 5.250.300 ed è diviso in n. 5.250.300 azioni (nel seguito le "azioni"), esclusivamente nominative, tutte di valore nominale di euro 1 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è delegato, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo ora residuato di euro 3.100.000 (tremilionicentomila) in una o più volte entro cinque anni dall'iscrizione della Società presso il Registro delle Imprese, mediante emissione di massime n. 3.100.000 (tremilionicentomila) azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) cadauna con un sovrapprezzo di euro 9 (nove) per azione.

Il Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per massimi euro 15.500.000 (quindicimilionicinquecentomila) da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 mediante emissione di massime n. 15.500.000 (quindicimilionicinquecentomila) azioni nuove da nominali euro 1 (uno) cadauna da collocare con un sovrapprezzo di euro 9 (nove) per azione sottoscritta.

- B. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, ai sensi dell'articolo 2347 Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.
- C. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.
- D. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto delle applicabili disposizioni di legge, anche mediante assegnazione ai soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società avesse partecipazioni.



E. L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

## CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 7

Il socio che intenda trasferire a qualunque titolo (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito) le proprie azioni o parte di esse, dovrà offrirle in prelazione solo a quei soci che singolarmente detengano azioni della Società costituenti una partecipazione al capitale sociale pari almeno al trenta percento, in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi possedute tra loro, osservando le seguenti norme:

a) Il socio che intenda trasferire in tutto od in parte le proprie azioni (offerente) dovrà comunicare agli altri soci, come anzi qualificati (destinatari), l'offerta del terzo, anche socio, e l'identità dello stesso, allegando copia della proposta di acquisto presentata dal terzo, ed offrire contemporaneamente in prelazione ai destinatari le azioni che intende cedere, allo stesso corrispettivo ed alle stesse condizioni offerte dal terzo.

In caso di mancanza del terzo, l'offerente dovrà comunque comunicare il numero di azioni offerte ed il corrispettivo richiesto.

La comunicazione dovrà essere trasmessa ai destinatari mediante lettera raccomandata A.R. ed in copia, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, quelli dei destinatari che intendano accettare in tutto l'offerta (accettanti) dovranno darne comunicazione all'offerente mediante lettera raccomandata A.R. e copia, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui uno o più destinatari non esercitino la prelazione, le azioni residue verranno offerte pro-quota agli altri accettanti in proporzione alla partecipazione tra loro rispettivamente posseduta nella Società.

L'offerta sarà eseguita con le stesse modalità di cui sopra da parte dell'offerente.

L'offerta dovrà essere accettata, in ogni caso, per tutte le azioni oggetto della prelazione.

- b) Nel caso in cui la prelazione secondo le modalità sub a) sia esercitata per tutte le azioni offerte, le azioni saranno trasferite e pagate secondo i termini e con le modalità di cui all'originaria proposta di acquisto delle azioni o, in mancanza del terzo, non prima di trenta giorni dal termine di esperimento della procedura di offerta.
- c) Se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non avverrà secondo i termini di cui sopra o non riguarderà l'intera partecipazione offerta, l'offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione preventivamente offerta in prelazione al nominativo proposto alle condizioni, corrispettivo, termini e modalità previsti nell'offerta in prelazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o in mancanza di accordo da un arbitratore, ex articolo 1349 comma secondo del Codice Civile, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.

Non sono soggetti al suddetto diritto di prelazione:

- (i) la reintestazione della quota dalla società fiduciaria al fiduciante, previa esibizione del mandato fiduciario alla società,
- (ii) i trasferimenti posti in essere dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale (anche se intende cedere una frazione della partecipazione posseduta ed anche se con tale cessione perde la maggioranza assoluta del capitale sociale) e

(iii) i trasferimenti effettuati a favore di società, direttamente o indirettamente, controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo del socio offerente, intendendosi per controllo, a tutti i fini di questo statuto sociale, quanto indicato ai nn. 1 e 2 dell'art. 2359 del Codice Civile. Il socio che abbia alienato le proprie partecipazioni ai sensi del presente comma, deve riacquistare o riacquisire preventivamente le stesse, qualora entro due anni dal trasferimento, venga meno il citato rapporto di controllo.

La disposizione di prelazione si applicherà anche ai casi di aggiudicazione pubblica o giudiziaria, di esecuzione mobiliare, di fallimento o di altra procedura concorsuale; in tali casi il diritto di prelazione verrà esercitato al prezzo determinato nell'ambito di detta procedura.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui tutti i soci destinatari abbiano manifestato per iscritto il loro consenso alla cessione, previa comunicazione avutane dall'offerente ai sensi del terzo comma della lettera a) del presente articolo.

Articolo 8

I trasferimenti a terzi in violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 7 del presente statuto, saranno privi di effetto nei confronti della società ed i destinatari, nonché la società, potranno agire giudizialmente per far dichiarare, tra l'altro, l'inefficacia del trasferimento.

Articolo 9

Le azioni non potranno formare oggetto di usufrutto né di altri diritti o vincoli che attribuiscano al terzo avente causa il diritto di divenire socio della società ovvero anche solo di esercitare, anche temporaneamente, il diritto di voto, senza il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicheranno anche al trasferimento dei diritti di opzione e di altri titoli o diritti che attribuiscano al cessionario il diritto di divenire socio della società, ovvero anche solo di esercitare, anche temporaneamente, il diritto di voto.

Articolo 10

La costituzione di pegno sulle azioni e l'assoggettamento delle stesse ad altri vincoli non avranno effetti nei confronti della società se non approvati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione della società stessa; l'approvazione potrà essere negata solo quando appaia contraria all'interesse della società ed il rifiuto di approvazione dovrà essere adeguatamente motivato.

L'organo amministrativo della società, investito di tali materie, dovrà comunicare le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla data della richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Articolo 11 - RECESSO DEL SOCIO

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Esso dovrà essere esercitato per tutte le azioni possedute.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonché l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, depositando presso la sede sociale le azioni per le quali esercita il recesso.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 15 giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure entro 30 giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere

venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dall'art. 2437 bis C.C..

#### Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 2366 Codice Civile, nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea. L'assemblea si considera altresì regolarmente convocata con avviso giunto almeno otto giorni prima dell'assemblea all'indirizzo dei soci, a tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, per lettera con conferma di ricevuta o fax, a norma dell'art. 2366 terzo comma C.C..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nello stesso avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

Anche in caso di inosservanza delle predette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato, anche per delega, l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 C.C..

### Articolo 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa l'opportunità.

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito all'emissione di obbligazioni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della seduta.

Articolo 14 - PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente.

## Articolo 15 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Gli Amministratori, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, non avranno diritto a compensi, ma saranno loro rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno affrontate per partecipare alle riunioni del Consiglio. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 16 - PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO

## E COMITATO ESECUTIVO

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, rieleggibili nelle cariche.

Il Consiglio, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, può nominare tra i propri membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri determinato dal Consiglio stesso, uno dei quali dovrà essere necessariamente l'Amministratore Delegato, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale.

Esso può nominare direttamente, procuratori e mandatari in generale per determinati atti o categorie di atti, conferendo loro la rappresentanza della Società, determinandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, si riunirà di norma mensilmente ed i membri dovranno partecipare personalmente alle riunioni.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono soggette alle stesse disposizioni previste per le riunioni, anche per teleconferenza, del Consiglio di Amministrazione.

Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sarà data notizia agli Amministratori nel corso del primo Consiglio di Amministrazione successivo alla riunione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo sarà convocato dal Presidente, su richiesta di uno dei membri, con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito per telegramma, telefax o posta elettronica e da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o almeno un giorno prima per i casi di urgenza.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito e delibera con i quorum determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, ai sensi dell'articolo 2396 Codice Civile, determinandone i poteri e gli emolumenti.

## Articolo 17 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

## DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce sia presso la sede della Società sia altrove, di norma semestralmente su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci e, comunque ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta scritta di un Consigliere.

Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno due suoi componenti, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si farà con lettera o telefax o posta elettronica e da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di regolare convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed, in mancanza di questi ultimi, da un Amministratore designato dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza, anche per teleconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale che è firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati e di esprimere il voto.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Gli Amministratori devono riferire al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbalmente, sul-l'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

## Articolo 18 - POTERI E RAPPRESENTANZA LEGALE

Salvo per quanto altrimenti previsto in modo espresso nel presente statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e, particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale, nonché la fusione per incorporazione di società partecipate in misura almeno pari al novanta percento del loro capitale nel rispetto degli artt. 2505 e 2505-bis Codice Civile.

Al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza generale della Società.

Il Presidente del Consiglio potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza generale della Società a norma dell'art. 2384 Codice Civile.

## Articolo 19 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

## Articolo 20 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. Ricorrendo le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria potrà attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale.

#### Articolo 21 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

### Articolo 22 - BILANCIO

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

### Articolo 23 - UTILI

Gli utili netti emergenti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale sino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale, e, se la riserva legale è scesa al di sotto di questo livello, sino a che tale importo non sia reintegrato, vengono distribuiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva straordinaria, dopo cinque anni da quando divennero esigibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

### Articolo 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le i criteri e le modalità della liquidazione nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli emolumenti.

### Articolo 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge.

- f) Massimo Orlandi
- f) Francesco Guasti

\* \* \* \* \*

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 9 aprile 2008 al n. 8902 Serie 1T - con euro 324,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, - 9 APR, 2008